

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" - 42° aggiornamento - Modifiche alla disciplina sulle obbligazioni bancarie garantite.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento della Circolare n. 285/2013 è modificato il Capitolo 3, della Parte Terza della Circolare, riguardante le disposizioni in materia di “Obbligazioni bancarie garantite”. Con l’occasione sono stati inoltre effettuati alcuni interventi di raccordo e aggiornamento dei riferimenti interni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A e Parte Seconda, Capitolo 3, Sezione III, par. 2.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d’Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale ⁽¹⁾, gli interventi sono stati sottoposti a consultazione pubblica. Non è stata invece condotta un’analisi di impatto della regolamentazione in quanto: (i) gli interventi attuano conformemente il contenuto delle norme europee e di quelle nazionali di recepimento e, nei casi in cui le modifiche specificano aspetti operativi e applicativi del quadro primario, questi sono stati definiti in modo da contenere eventuali costi aggiuntivi in capo agli operatori; (ii) le discrezionalità esercitate dalla Banca d’Italia implicano margini di azione limitati, anche alla luce delle prassi di mercato osservate e/o determinano costi aggiuntivi non significativi o nulli per i soggetti destinatari.

2. Contenuto

Le modifiche apportate al Capitolo 3 della Parte Terza danno attuazione alla nuova disciplina europea in materia di obbligazioni bancarie garantite ⁽²⁾, recepita in Italia per il tramite delle disposizioni contenute nel Titolo I-bis della legge 130/1999 ⁽³⁾, che introducono un regime di vigilanza sui programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG), la cui responsabilità è attribuita alla Banca d’Italia (sia per le banche significative sia per quelle meno significative) e prevedono che l’avvio di nuovi programmi di emissione sia preventivamente autorizzato dalla Banca d’Italia.

Le nuove regole disciplinano le condizioni per il rilascio da parte della Banca d’Italia dell’autorizzazione all’avvio di nuovi programmi di emissione e definiscono le informazioni che la banca istante deve trasmettere alla Banca d’Italia, specificando in particolare il contenuto del programma di emissione, che deve dar conto delle caratteristiche strutturali dell’operazione e indicare i soggetti a vario titolo partecipanti, nonché della relazione sui profili tecnici e sugli assetti organizzativi per la gestione del programma (da allegare allo stesso), in cui la banca attesta la coerenza degli obiettivi perseguiti dal programma con i livelli di rischio definiti nell’ambito del *Risk Appetite Framework* (RAF). Le disposizioni definiscono inoltre i criteri cui la Banca d’Italia si attiene nel valutare le istanze ricevute (Sezione II).

La Sezione III specifica gli aspetti applicativi dei requisiti strutturali delle OBG, con riguardo all’individuazione dei criteri per l’inclusione di specifiche attività nel patrimonio separato, tra cui le attività assistite da garanzie reali e i contratti derivati di copertura, i requisiti di copertura e liquidità, nonché le condizioni per l’attribuzione ai titoli emessi dei marchi europei “obbligazione bancaria garantita europea” o “obbligazione bancaria garantita europea (premium)”. In particolare, con riferimento ai contratti derivati di copertura, le disposizioni confermano la

⁽¹⁾ Provvedimento del 9 luglio 2019 - Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽²⁾ Di cui alla Direttiva (UE) 2019/2162 (*Covered Bond Directive* – CBD) e al Regolamento (UE) 2019/2160 (*Covered Bond Regulation* – CBR, che modifica il Regolamento (UE) n.575/2013 CRR).

⁽³⁾ Introdotto dal d.lgs. n. 190/2021.

possibilità di includere tra le attività del patrimonio separato anche esposizioni in derivati nei confronti di banche con *rating* corrispondente alla classe di merito di credito 3 (oltre che 1 e 2), in esercizio della discrezionalità riconosciuta alla Banca d'Italia dall'art. 129 CRR, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/2160 (*Covered Bond Regulation - CBR*). La Banca d'Italia si riserva la possibilità di riconsiderare la scelta compiuta una volta ricevuto il previsto parere dell'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA) ⁽⁴⁾.

Per il ricorso al marchio “obbligazione garantita europea (premium)” è altresì mantenuta la necessità che le OBG emesse da banche italiane rispettino i requisiti previsti dall'articolo 129 CRR, incluso un requisito minimo di eccesso di garanzia pari al 5%.

Tenuto conto della rilevanza dei riflessi che l'operazione di emissione di OBG ha per le banche partecipanti, la Sezione IV introduce specifici presidi di natura organizzativa e di gestione dei rischi derivanti dal programma, incluso, in particolare l'obbligo per le banche partecipanti di dotarsi di limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza stabiliti nell'ambito del RAF e dovranno essere rispettati sia in fase di autorizzazione sia nel corso del programma (Sezione IV).

Le disposizioni prevedono da ultimo obblighi di informativa agli investitori (Sezione V) e specificano i poteri di vigilanza informativa e ispettiva spettanti alla Banca d'Italia in qualità di autorità competente per la supervisione dei programmi di emissione (Sezione VI).

3. Disciplina transitoria

La nuova disciplina in materia di OBG prevede che la Banca d'Italia autorizzi l'avvio dei nuovi programmi di emissione. In deroga a questa previsione, l'articolo 3, comma 3, del d. lgs. n. 190/2021 prevede che i programmi esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non devono essere autorizzati. Le banche devono tuttavia assicurare che le emissioni effettuate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative, pur se nell'ambito di programmi preesistenti, siano conformi al nuovo quadro regolamentare, anche al fine di poter essere commercializzate con uno dei nuovi marchi europei. La Sezione VII prevede pertanto l'obbligo per le banche che intendano effettuare per la prima volta una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di un programma esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia tale intenzione. La comunicazione contiene le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto adeguamento dei programmi al nuovo regime e include gli elementi informativi volti a consentire alla Banca d'Italia di verificare l'osservanza delle nuove regole nella fase di prima applicazione.

Per favorire un ordinato avvio del nuovo regime e consentire alle banche di effettuare in tempi contenuti le nuove emissioni, le banche che intendono emettere obbligazioni bancarie garantite in base al regime transitorio possono avviare un confronto preliminare con la Banca d'Italia sui programmi esistenti in merito ai contenuti dell'attestazione e agli elementi informativi da accludere.

4. Procedimenti amministrativi

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente aggiornamento sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Parte Terza, Capitolo 3, Sezione I, par. 5):

- autorizzazione all'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite (Sezione II, par. 3.3; termine: 90 giorni);
- revoca dell'autorizzazione ad emettere obbligazioni bancarie garantite (Sezione II, par. 4; termine: 120 giorni);

⁽⁴⁾ Cfr. art. 129, par. 1-bis, lett. c, CRR.

Dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni sono abrogati i seguenti procedimenti amministrativi:

- divieto di emettere obbligazioni bancarie garantite a valere sul programma di emissione comunicato alla Banca d'Italia (Sezione II, par. 1.2; termine: 60 giorni);
- divieto di dare attuazione al progetto di modifica del programma di emissione comunicato alla Banca d'Italia (Sezione II, par. 1.2; termine: 60 giorni).

Gli elenchi dei procedimenti amministrativi di vigilanza pubblicati sul sito Internet della Banca d'Italia sono aggiornati in coerenza.

5. Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

Si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invia più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (ad es. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono quindi invitati a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito *web* della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notifica degli atti pubblicati.